#### COMMISSIONE I

# AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

#### LXIX.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1956

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
Presidente	739
Disegno di legge (Discussione e approva- zione):	
Stanziamento del contributo statale a favore del Fondo nazionale soccorso invernale 1955-56 (2352)	739
Presidente	739
Tozzi Condivi, Relatore	740
Proposta di legge (Discussione):	
DE' COCCI e SCALIA: Modifica dell'arti- colo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 748, per quanto concerne il grado di se-	
gretario da assegnare ai comum .	740
PRESIDENTE	742
PRESIDENTE	742
LUCIFREDI	741
Bernieri	742
Pugliese, Sottosegretario di Stato per	
l'interno	742
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
SEGRETO e CASTELLARIN: Aggiunte e mo- difiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifa- scisti o razziali e dei loro familiari superstiti. (Modificata dalla I Com- missione permanente del Senato).	<b>*</b> 4.0
(2137-B)	742
PRESIDENTE	747
TOZZI GONDIVI, Relatore 742, 743,	747
JACOMETTI	745

INDICE

1	PAG.
GIANQUINTO	744
Вивво	744
LUZZATTO 745,	747
LUCIFREDI 745,	746
VALANDRO GIGLIOLA	745
Delcroix	746
Preti, Sottosegretario di Stato per il tesoro.	743
744, 745, 746,	747
Votazione segreta:	
Presidente	747

#### La seduta comincia alle 9,40.

SAMPIETRO UMBERTO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(**È**approvato).

#### Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame dei provvedimenti dell'ordine dei giorno il deputato Ferri è sostituito dal deputato Berlinguer.

### Discussione del disegno di legge: Stanziamento del contributo statale a favore del Fondo nazionale soccorso invernale 1955-56. (2352).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stanziamento del contributo statale a favore del Fondo nazionale soccorso invernale 1955-56 »,

sul quale la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole

Il Relatore, onorevole Tozzi Condivi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TOZZI CONDIVI, Relatore. Questo è uno dei tanti disegni di legge che vengono sottoposti al nostro esame per fare ogni anno quello che invece dovrebbe essere fatto con una legge di carattere generale. Ilo più volte proposto di provvedere in tal senso, ma ancora non si è riusciti a risolvere la questione

Il mio parere sulla sostanza del disegno di legge è completamente favorevole. Si tratta di integrare, anche quest'anno, da parte dello Stato. Il Fondo soccorso invernale con la concessione di 980 milioni di lire, perché l'altro apporto al soccorso viene dato dai sovraprezzi sui pubblici spettacoli e sui viaggi e dalle contribuzioni volontarie.

Propongo pertanto di approvare il disegno di legge

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli che. se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione

#### ART. 1.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1955-56 la concessione della somma di lire 980.000.000 a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

(Eapprovato).

#### ART. 2.

Alla copertura della spesa di lire 980.000.000 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette risultanti dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1955-56.

(È approvato).

#### Апт. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati De' Cocci e Scalia: Modifica dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 748, per quanto concerne il grado di segretario da assegnare ai comuni. (1985).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa degli onorevoli De' Cocci e Scalia: « Modifica dell'articolo 1 dalla legge 9 agosto 1954, n. 748, per quanto concerne il grado di segretario da assegnare ai comuni ».

L'onorevole Bubbio, Relatore, ha facoltà

di svolgere la sua relazione.

BUBBIO, Relatore. L'articolo 176 della legge 27 agosto 1942 n. 851, sull'ordinamento giuridico dei segretari comunali, dispone che essi « sono inseriti in un ruolo nazionale, diviso in otto gradi e a ciascun comune è assegnato, secondo la popolazione residente, un segretario di grado corrispondente a quello indicato nella tabella A)».

Però, lo stesso articolo stabilisce in via di eccezione che: ai comuni capoluoghi di provincia; o sedi di stazioni di cura, soggiorno o turismo; o di importanti uffici pubblici o di notevoli presidi militari o che siano centri di notevole attività industriale o commerciale; può essere assegnato, con decreto reale promosso dal Ministero dell'interno, un segretario immediatamente superiore a quello stabilito dalla predetta tabella.

Ora, con l'articolo 1 della nuova legge 9 agosto 1954 n. 478, la possibilità di avere un segretario di grado superiore è stata limitata soltanto ai comuni che siano sede di stazioni di cura, soggiorno e turismo e non è stata più mantenuta per i comuni che siano sede di importanti uffici pubblici o centri di notevole attività industriale o commerciale, mentre i capoluoghi di provincia, anche aventi meno di 30.000 abitanti, sono stati compresi nella classe seconda e godono conseguentemente del beneficio di cui all'articolo 176 della legge del 1942.

Questa esclusione comprende i seguenti comuni che erano rientrati nella suddetta legge anteriore per essere sedi di importanti uffici pubblici o centri di notevole attività industriale o commerciale e cioè: Ariano Irpino, Averna, Empoli, Crema, Fermo, Gallarate, Lucera, Ortona a mare, Pinerolo, Pontedera, Pordenone, Rovereto, Santa Maria Capua Vetere, Sulmona, Termini Imerese, Vibo Valentia.

La limitazione disposta dalla legge risponde alla esigenza di evitare la gara dei comuni minori a far valere la presunta o reale

importanza loro, laddove l'esistenza di sede di stazione di cura e soggiorno o turismo, risponde a caratteri sicuri e obbiettivi che trovano riconoscimento e ragione in un provvedimento emanato dal Ministero dell'interno su parere di una commissione specializzata.

Senonché, l'esclusione ha determinato nei 16 comuni interessati qualche contrasto, in considerazione che il riconoscimento ammesso dall'articolo 176 della legge del 1942 era stato a suo tempo effettuato in corrrispondenza all'effettiva esistenza dei requisiti voluti dalla legge.

A parte ogni innovazione al diritto acquisito, merita speciale rilievo il fatto che tutti i detti Comuni, aventi una popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, si differenziano notevolmente dagli altri comuni compresi nella classe 3ª e comprendente i comuni con popolazione da 8.001 a 30.000 abitanti. Può quindi essere equo e giusto che tali comuni abbiano diritto all'assegnazione di un segretario della categoria superiore, tanto più in considerazione che di tale diritto hanno goduto per molti anni in base alla legge anteriore (la quale tra l'altro contemplava anche la classe intermedia tra gli 8.001 e i 15.000 abitanti, laddove, come si disse, ora v'ha un'unica classe terza contemplante i comuni da 8.001 a 30.000 abitanti).

È subito necessario, per altro, rilevare che non può trovare accoglimento un'eventuale disposizione transitoria che tenga presenti i diritti in certo modo acquisiti dal Segretario che era in funzione all'applicazione della legge del 1954, con conseguente correzione dell'eccezione quando il posto si renda vacante; e ciò in quanto è direttamente e permanentemente interessato al mantenimento dell'eccezione tutto il personale comunale, che, in virtù dell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, ha diritto che gli stipendi e salari siano mantenuti in equa proporzione con quello del segretario.

Si aggiunge che non appare equo che, mentre l'eccesione è stata mantenuta ferma ed operante per i comuni sede di stazione di cura e soggiorno e turismo, si debba negare tale eccezione per i comuni sede di importanti uffici e di notevole importanza comerciale ed industriale, sia pure limitatamente a quei comuni in cui tale condizione era stata a suo tempo riconosciuta e dichiarata.

In tale senso si è pronunciata la Commissione I del Senato che, al termine della seduta in cui è stata approvata la legge 9 agosto 1954, n. 748, ha votato un ordine del giorno relativo al ripristino della assegnazione di un

segretario di classe superiore per i detti comuni, il che dimostra che la condizione di questi 16 comuni era stata dichiarata ben degna di riguardo, se anche non si è creduto in quella sede, per ovvi motivi, di non introdurre la variazione formale che avrebbe, con il ritorno del progetto alla Camera, ulteriormente procrastinato l'applicazione di una legge grandemente attesa da parte della categoria.

Data questa situazione, il Relatore si dichiara favorevole alla proposta di legge in esame, che intende unicamente mantenere il diritto già acquisito dai predetti 16 comuni, esclusa ogni estensione del principio. Rilevasi peraltro la necessità di meglio confermare nel testo dell'articolo unico, il concetto della facoltatività dell'eccezione, in relazione al testo primitivo della legge 27 giugno 1942, n. 851, che, all'articolo 176, disponeva che ai detti comuni può essere assegnato con decreto un segretario immediatamente superiore a quello stabilito nella tabella, con conseguente facoltà del comune di richiedere o meno questa eccezione. Per conseguenza l'articolo si propone con correlativa variante:

Articolo unico. — « I comuni ai quali alla entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, risultava assegnato un segretario capo di 1ª classe per effetto del disposto dell'articolo 176, ultimo comma, della legge 27 giugno 1942, n. 851, hanno facoltà di conservare tale riconoscimento ai fini della assegnazione di un segretario generale di 2ª classe ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LUCIFREDI. Comprendo il punto di vista dei colleghi proponenti, non nascondo però che la proposta in esame suscita in me delle perplessità derivanti soprattutto dal fatto che, se non vado errato – e gradirei che l'onorevole rappresentante del Governo potesse dare qualche chiarimento in proposito – la situazione dei 16 comuni indicati non riflette soltanto gli stessi poiché i comuni declassati in base alla nuova legge sono in numero rilevante.

Non vorrei che per evitare una disparità di trattamento se ne creasse una ancora superiore qualora risultasse che in qualche centinaio di altri comuni vi è una situazione simile. Approvando la presente proposta di legge innoviamo in misura non trascurabile i criteri di classificazione dei comuni che si sono presi come base per la discussione del progetto di legge che è poi diventato la legge 9 agosto 1954.

Per le considerazioni sopra esposte, ritengo quindi che la presente proposta di legge debba essere più attentamente esaminata.

Per quanto riguarda poi la formula proposta dall'onorevole Relatore, mi sembra che la facoltà che essa concede praticamente ai comuni sia piuttosto pericolosa in quanto, se si considera la questione sotto il profilo del trattamento economico dei dipendenti e si vuole evitare che essi ricevano un danno, non si può lasciarla al giudizio dell'Amministrazione comunale.

BUBBIO, Relatore. Debbo dichiarare che in un primo tempo ero contrario alla approvazione della proposta di legge in esame poiché pensavo che la legge del 1954, frutto di molte discussioni e di molti voti, costituisse un punto fermo per cui non fosse più lecito apportare delle variazioni. Sono poi giunto a diveisa conclusione in quanto si trattava solo di 16 comuni.

Per ciò che riguarda la nuova formula da me proposta per l'articolo unico, nella legge del 1942 era stabilito che poteva, caso per caso, il comune e di riflesso lo Stato, considerare le condizioni particolari di importanza commerciale e industriale; si trattava quindi di una facoltà, non di un diritto, che bisognava a mio parere mantenere.

Comunque, qualora la onorevole Commissione fosse di diverso avviso, ritirerei la proposta da me avanzata.

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per l'interno. Debbo far presente che, per quanto riguarda il numero dei Comuni, non si tratta soltanto dei 16 citati nella proposta di legge ma, con le modifiche apportate dall'articolo 1 della legge 9 agosto 1954 all'articolo 176 della legge 27 giugno 1942, n. 851, vennero esclusi ben 311 comuni. Approvando quindi la presente proposta di legge, dovremmo riconsiderare la posizione dei rimanenti 295 comuni a meno che la Commissione non intenda esplicitamente escluderli; con il che però, verremmo a creare una situazione di disparità

L'esclusione avvenne perché nella nuova dizione si parlava solo dei comuni sede di aziende di soggiorno e cura e di turismo.

Propongo di sospendere la discussione della proposta di legge in esame in modo che il Governo possa qui esibire l'elencazione dei 311 comuni suddetti così da porre la Commissione di fronte a dati certi.

BUBBIO, *Relatore*. Poiché la questione si presenta ora diversa da come era stata prospettata, mi dichiaro d'accordo con la proposta avanzata dall'onorevole rappresentante del Governo.

BERNIERI. Le dicharzioni dell'onorevole rappresentante del Governo spostano completamente la questione. Non vi è dubbio che molti comuni sono scontenti della classificazione fatta nel 1954 e quindi accettiamo la proposta di rinvio della discussione. Mi permetto con l'occasione far presente che è stata presentata una proposta di legge analoga a quella ora in esame e che riguarda due comuni di una categoria diversa, Carrara e Biella, che hanno una popolazione superiore a quella del capoluogo di provincia e tutti i requisiti indispensabili perché si possa concedere un segretario di categoria superiore.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la proposta di legge Bernieri, avverto che il suo esame non è stato abbinato alla discussione del presente provvedimento in quanto la prima era stata deferita alla nostra Commissione in sede referente. Chiederò pertanto il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge stessa.

Se non vi sono obiezioni, può allora rimanere stabilito il rinvio del seguito della discussione della proposta di legge De' Cocci e Scalia.

(Cosí rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Secreto e Castellarin: Aggiunte e modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti. (Modificata alla I Commissione permanente del Senato). (2137-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle modifiche apportate dalla Commissione al Senato alla proposta di legge di iniziativa dei deputati Secreto e Castellarin: « Aggiunte e modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti ».

Il Relatore, onorevole Tozzi Condivi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TOZZI CONDIVI, Relatore. La I Commissione permanente del Senato ha creduto opportuno apportare al testo da noi adottato aggiunte e modifiche sulle quali il Relatore deve fare delle riserve.

L'aggiunta dell'articolo 2 mi trova nettamente contrario, perché il Senato ha cercato di introdurre nella proposta di legge delle facilitazioni a favore di una determinata categoria: quella dei sanitari ospedalieri. Su questo non posso essere d'accordo e propongo alla Commissione di non accogliere l'aggiunta stessa.

Nell'articolo 3 del nostro testo – divenuto il 4 nel testo del Senato – ci sono invece delle modifiche di carattere funzionale: si vuole inserire fra i componenti la Commissione un rappresentante della Corte dei conti. Non sono né contrario né favorevole; mi rimetto alle decisioni che vorrà prendere la nostra Commissione.

Quello che è importante segnalare è che il rappresentante del Governo, durante la discussione del provvedimento al Senato, intervenne per dichiarare non potersi modificare la forma di retribuzione dei componenti della Commissione incaricata di decidere sulle provvidenze a favore dei perseguitati politici, in quanto c'è un decreto delegato dell'11 gennaio 1956 che fissa dette retribuzioni. Su questo punto sono d'accordo e accetto la modifica apportata dal Senato con la conseguente riduzione dell'onere da un milione e mezzo a centomila lire.

Un altro punto che mi trova perplesso è quello riguardante il numero dei componenti la Commissione, che il Senato ha portato a cinque.

Concludendo, esprimo parere nettamente contrario sull'articolo 2 del testo del Senato e mi rimetto alle decisioni della Commissione per gli altri emendamenti.

JACOMETTI. Vorrei sapere se è vero che ci sono giacenti migliaia di domande che non vengono prese in visione perché la Commissione non funziona. Forse sono proprio le modifiche introdotte dal Senato che hanno provocato questo stato di cose.

GIANQUINTO. Pare che la Commissione non funzioni in quanto i suoi componenti ritengono che le retribuzioni non siano adeguate alla loro attività.

PRETI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è favorevole al testo precedentemente approvato dalla Commissione della Camera e non è favorevole al testo approvato successivamente dal Senato, cioè insiste affinché le competenze dei membri della Commissione siano parificate a quelle della Commissione di liquidazione per le pensioni di guerra.

La domanda rivolta dall'onorevole Jacometti è effettivamente pertinente in quanto l'approvazione dell'articolo 5 del testo del Senato ha provocato una crisi in seno alla Commissione. Il presidente diede le dimissione ed 10 dovetti insistere perché le ritirasse. Egli mi faceva presente che se non fosse stato assicurato un adeguato compenso ai membri la Commissione avrebbe funzionato per modo di dire e quindi le cose si sarebbero trascinate

alle calende greche. Siccome mi sembra che le argomentazioni del presidente della Commissione fossero perfettamente logiche, io gli ho assicurato che il Governo avrebbe appoggiato il ripristino dell'articolo 4 già approvato dalla Commissione della Camera. D'altronde, è stato osservato che, per l'esercizio finanziario 1956-77, al capitolo 630, sono stanziate hre 416 mihom per assegni vitalizi a favore dei perseguitati politici e razziali e loro famiglie superstiti. Quindi, su 416 mihom la spesa di un mihone e mezzo per il funzionamento della Commissione non rappresenta un onere grave.

Per quanto concerne l'articolo 2, il Senato ha proposto di aggiungere: « Le disposizioni precedenti si applicano anche ai sanitari ospedalieri ». Il Governo, in linea di massima, non sarebbe troppo favorevole, tanto più che questa modifica dovrebbe essere compresa in una disposizione di carattere generale. Io non so come si sia orientata la Commissione del Senato: speriamo che, se si sopprime l'articolo 2, non succeda l'inconveniente che il Senato voglia di nuovo inserirlo, nel qual caso chi ne soffrirebbe sarebbero i perseguitati politici. Giudichi la Commissione se vale la pena di accettare o meno l'articolo 2.

TOZZI CONDIVI, Relatore. Il relatore prende atto delle dichiarazioni del Governo ma vorrebbe ricordare all'onorevole Preti che la sua proposta è contraria a quella avanzata al Senato dal rappresentante del Governo, cioè dal sottosegretario Mott, il quale ha richiamato una disposizione della legge delega alla quale devono adeguarsi le nuove norme sulle indennità delle Commissioni ministeriali.

Circa, poi, l'articolo 2, il fatto che esiste il pericolo di un successivo irrigidimento alla Commissione del Senato non mi sembra sia un argomento giuridicamente e politicamente valido. Bisogna evitare che si cremo privilegi per una determinata categoria; inoltre, si verrebbe ad apportare una modifica di sostanza alla vigente legislazione, con un provvedimento di natura esclusivamente procedurale.

PRETI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. È vero che la modifica all'articolo 4 fu approvata su proposta del Governo, ma non si pensò, in quella occasione, agli inconvenienti che ne sarebbero derivati. La sostituzione dell'articolo approvato dal Senato con l'articolo che era stato approvato dalla Camera è perfettamente lecita e pertanto insisto nella mia proposta.

GIANQUINTO. La Commissione era orientata nel senso di approvare il testo del Senato per la preoccupazione di rendere operante la legge. Ci sono 10 mila domande che sono in attesa di essere istruite.

PRETI. Sottosegretario di Stato per il tesoro. Una gran parte di esse è istruita e in attesa di decisione.

GIANQUINTO. Si tratta di gente che ha bisogno. Per aiutare le giuste aspirazioni degli aventi diritto eravamo pronti ad approvare il testo come modificato dal Senato: sorge però una questione pratica: la crisi della commissione che deve essere risolta. Cerchiamo di ridurre al minimo i termini del conflitto con il Senato. Proporrei quindi di approvare l'articolo 2 nel testo modificato dal Senato in modo da ridurre la questione al solo problema degli emolumenti che è il problema che ha determinato la crisi.

BUBBIO. Ritengo che anche gli ospedalieri, se hanno avuto benemerenze, debbano essere ammessi a beneficiare di questo provvedimento. Se ci fu un errore nell'averli omessi tale errore deve essere corretto, a parte la questione che non è questa la sede più opportuna per la rettifica.

PRETI. Sottosegretario di Stato per il tesoro. Forse gli onorevoli colleghi non hanno tutti sottomano la legge originaria, la legge fondamentale. Nell'articolo 2 della presente proposta, si legge: « Dopo il quarto comma dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96 è aggiunto il seguente comma: « Le disposizioni precedenti si applicano anche ai sanitari ospedalieri ». Do ora lettura dell'articolo 4 della legge n. 96:

«Ai cittadini italiani, i quali siano riusciti vincitori di concorsi a impieghi statali, anche se in sede di revisione, espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, e siano riconosciuti perseguitati politici o razziali dalla Commissione prevista dell'articolo 8, e ai vincitori dei concorsi riservati ai perseguitati politici o razziali, è attribuito, all'atto del collocamento a riposo per limiti di età, quando non abbiamo già titoli di miglior trattamento, il minimo di pensione previsto dalle leggi vigenti.

In casi di morte dell'impiegato, il quale si trovi nelle condizioni previste nel comma precedente, alla vedova e al figlio è attribuito, ove non abbiano già titoli di miglior trattamento, il minimo di pensione previsto dalle leggi in vigore, per le pensioni indirette.

Le stesse norme si applicano ai dipendenti di enti di diritto pubblico per i quali sia in vigore un trattamento di quiescenza diverso da quello nascente dalla iscrizione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Agli stessi impiegati, quando siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, sarà concesso, a loro richiesta, di rimanere in servizio fino al compimento del 70º anno di età».

Il Senato ha proposto di aggiungere, dopo questo comma, quanto riflette i medici ospedalieri

Questo ho voluto leggere perché non tutti i colleghi hanno presente il testo della legge precedente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo all'esame delle singole modifiche del Senato,

Do lettura dell'articolo 2, aggiunto:

- « Dopo il quarto comma dell'articolo 4 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è aggiunto il seguente comma:
- « Le disposizioni precedenti si applicano anche ai sanitari ospedalieri ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4, già articolo 3. Il testo da noi approvato era il seguente:

- « All'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, sono aggiunti i seguenti commi:
- « La composizione della Commissione è integrata con l'inclusione di un segretario, senza diritto a voto, scelto tra i funzionari di gruppo A del ruolo centrale del Ministero del tesoro e nominato con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Al presidente, ai membri ed al segretario della Commissione predetta spettano i compensi previsti per il comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.

Le deliberazioni della Commissione debbono essere adottate con la presenza del presidente e, almeno, del rappresentante del Ministero del tesoro e di un rappresentante dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

Le deliberazioni della Commissione non sono soggette a gravame ».

La Commissione del Senato lo ha sostituito col seguente:

- « L'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituito dal seguente:
- « Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge verranno sottoposte

all'esame di una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri per l'interno, la giustizia e il tesoro, la quale sarà composta:

- a) di un magistrato con funzioni non inferiori a consigliere di Corte di appello, presidente;
  - b) di un magistrato della Corte dei conti,
- c) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio e di ciascuno dei Ministeri sopraindicati;
- d) di due rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

La composizione della Commissione è integrata con l'inclusione di un segretario, senza diritto a voto, scelto tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro e nominato con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Al presidente, ai membri ed al segretario della Commissione predetta spetta il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Le deliberazioni della Commissione debbono essere adottate con la presenza del presidente e di almeno quattro membri, dei quali il magistrato della Corte dei conti, il rappresentante del Ministero del tesoro e uno dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

Le deliberazioni della Commissione non sono soggette a gravame ».

Ricordo che l'onorevole relatore si rimette alla Commissione circa il testo modificato dal Senato; l'onorevole rappresentante del Governo propone invece di ritornare al testo approvato dalla Camera. A questa ultima proposta si è associato l'onorevole Gianquinto.

LUZZATTO. Proporrei di accettare il testo approvato dal Senato ad eccezione del terzo comma – relativo ai compensi – che dovrebbe essere sostituito con il comma approvato dalla Camera.

PRETI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Per rassicurare gli onorevoli colleghi che sono intervenuti sul problema dei compensi, dichiaro che la proposta di legge in esame ha inteso colmare le lacune della legge n. 96; quando essa è stata fatta esaminare al Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) quest'ultimo ha dato il proprio consenso, come risulta dagli atti, nella formulazione già approvata dalla vostra Commissione. Non si tratta quindi di fare nulla di

rivoluzionario, col tornare oggi a tale formulazione originaria.

Il Senato ha approvato un emendamento per il quale la Commissione è entrata in crisi; oggi la Commissione di liquidazione non funziona. Si prosegue nelle istruttorie ma non vengono prese decisioni. Si tratta, in totale, di una spesa maggiore di 1.400.000 lire, somma per la quale non mi sembra valga la pena di formalizzarsi quando vi sono parecchie migliaia di persone che hanno presentato domanda. L'Amministrazione dello Stato ha interesse a fare il proprio dovere nei confronti dei cittadini e quindi il Governo propone il ritorno al testo approvato dalla Camera. Ad ogni modo dichiaro formalmente che non vi sono problemi di copertura, giacché tanto la cifra prevista nel testo alla Camera, quanto quella indicata nella formulazione del Senato rientrano nello stanziamento già da me indicato.

LUCIFREDI. Qui ci troviamo di fronte a due versioni dei fatti che sono notevolmente diverse e mi sembra che sia doveroso decidere soltanto quando sapremo con assoluta certezza quale delle due versioni dei fatti corrisponde alla verità.

Non per porre in alcun dubbio quello che dice il rappresentante del Governo, ma è probabile che nel quadro complesso del Ministero del tesoro ci siano delle disparità di vedute al riguardo. Quello che mi preoccupa non sono le migliaia di lire di più o il milione e mezzo; quello che mi preoccupa è il fatto del precedente che si verrebbe ad introdurre: una deroga in base a considerazioni del tutto particolari. Sarebbe opportuno, pertanto, sentire il parere del Ministro del tesoro.

JACOMETTI. Noi proponiamo di ritornare alla dizione originaria: «spettano i compensi previsti per il comitato di liquidazione per le pensioni di guerra ». Se la commissione per la liquidazione delle pensioni di guerra dovesse essere pagata in modo diverso da quello generalmente stabilito dai decreti delegati sul personale, ciò popotrebbe essere implicitamente esteso anche alla Commissione per i perseguitati politici.

VALANDRO GIGLIOLA. In fondo la maggioranza della Commissione ha ritenuto di accettare la modifica del Senato per quanto riguarda l'articolo 2 che pone una questione ancora più grave dal punto di vista del principio. E allora, se noi pensiamo che la legge meriti di essere approvata con urgenza, approviamo anche questa norma così come ci è stata inviata dal Senato.

PRETI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Vorrei rispondere all'onorevole Luci-

fredi per precisare che non è affatto vero che l'onorevole Mott abbia negato che il Comitato per la liquidazione delle pensioni di guerra percepisca degli emolumenti particolari che non hanno niente a che fare con la Commissione dei perseguitati politici.

Il Comitato per le pensioni di guerra ha dei compensi particolari che sono diversi da quelli di altre Commissioni. È stato sempre così. Qui si propone – dal momento che la Commissione per i perseguitati svolge le stesse funzioni del comitato per le pensioni che alla Commissione medesima siano dati gli stessi compensi che vengono dati al Comitato per le pensioni di guerra. Mi pare che sia una formulazione perfettamente logica. L'onorevole Lucifredi parla di contrasti esistenti tra me e l'onorevole Mott. Non è vero. Esiste solo un parere della Ragioneria generale dello Stato che non collima con il parere della Direzione generale delle pensioni di guerra.

Sono venuto qui, evidentemente autorizzato, a dire che il Governo la pensa nel modo che ho esposto, come l'onorevole Mott in quell'occasione era autorizzato a dire che il Governo la pensava in quell'altra maniera. Io dichiaro che il Governo – e quindi il Ministro – è favorevole a questa formulazione e invito a votarla perché non vorrei che per delle questioni minime si finisca con l'arrestare l'attività della Commissione. Mi rivolgo agli onorevoli colleghi perché vogliano accogliere questa proposta in modo che la Commissione possa riprendere i suoi lavori e condurre a temine l'esame delle domande.

PRESIDENTE. L'onorevole Lucifredi ha presentato implicitamente una proposta di rinvio della discussione. Desidero sapere se mantiene detta proposta.

LUCIFREDI. Rinuncio. l'onorevole rappresentante del Governo avendo dichiarato che la sua proposta è fatta propria dal Ministro del tesoro.

DELCROIX. Fur contrario alla legge del 1955 ma ora che essa è in vigore penso che sia necessario far presto. Desidererei sapere dall'onorevole rappresentante del Governo, dato che sento che le decisioni della Commissione non sono sottoposte a gravame, chi decide per la concessione dei benefici.

PRETI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il decreto è sempre del Ministro del tesoro.

DELCROIX. Altro chiarimento desidererei avere, anche in relazione alle recenti polemiche per la concessione delle pensioni di guerra. Per far presto, si rischia di far decidere su queste proposte di decreto concessivo o negativo, a una esigua minoranza della Commissione. presumendo fin da ora che questa Commissione andra praticamente deserta. Occorre cautelarsi perché non si possa dire che anche i perseguitati politici hanno carpito le pensioni.

Desidero che rimanga agli atti questa mia preoccupazione, e che, cioè, dopo i presunti scandali delle pensioni di guerra, non vengano fuori scandali per i perseguitati politici.

PRETI Sottosegretario di Stato per il tesoro. Nel testo approvato dalla Camera si parlava di almeno tre presenti. In quello del Senato si arriva a un quorum di quattro membri. Io sono favorevole al testo della Camera, ma non ne faccio una questione di principio

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione i primi due commi dell'articolo 4 nel testo del Senato:

- « L'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96 è sostituto dal seguente:
- « Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge verranno sottoposte all'esame di una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri per l'interno, la giustizia e il tesoro, il quale sarà composta:
- a) di un magistrato con funzioni non inferiori a consigliere di Corte di appello, presidente;
  - b) di un magistrato della Corte dei conti;
- c) di un rappresentante della Presidenza del Consigho e di ciascuno dei Ministeri sopraindicati;
- d) di due rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

La composizione della Commissione è integrata con l'inclusione di un segretario, senza diritto a voto, scelto tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro e nominato con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con il Ministro per il tesoro ».

 $(Sono\ approvati).$ 

Dobbiamo ora deliberare sul terzo comma riguardante il problema dei compensi. Il Senato ha introdotto una modifica al testo approvato dalla Camera; il Governo chiede, oggi, il ritorno a quest'ultimo, che quindi pongo in votazione:

« Al presidente, ai membri ed al segretario della Commissione predetta spettano i com-

pensi previsti per il comitato di liquidazione per le pensioni di guerra ».

(È approvato).

Passiamo ora al quarto comma, concernente il *quorum* dei presenti alla Commissione di liquidazione.

LUZZATTO. Propongo di approvare il testo proposto dal Senato, che aumenta il numero da 3 a 4.

PRETI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quarto comma nel testo approvato dal Senato:

« Le deliberazioni della Commissione debbono essere adottate con la presenza del presidente e di almeno quattro membri, dei quali il magistrato della Corte dei conti, il rappresentante del Ministero del tesoro e uno dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti ».

(È approvato).

Il seguente ultimo comma dell'articolo:

« Le deliberazioni della Commissione non sono soggette a gravame »

è identico nei due testi, e pertanto non deve essere esaminato.

L'articolo 4 risulta pertanto approvato nel seguente testo:

«L'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituito dal seguente:

- « Le domande per conseguire i benefici di cui alla presente legge verranno sottoposte all'esame di una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri per l'interno, la giustizia e il tesoro, la quale sarà composta:
- a) di un magistrato con funzioni non inferiori a consigliere di Corte di appello, presidente;
  - b) di un magistrato della Corte dei conti;
- c) di un rappresentante della Presidenza del Consiglio e di ciascuno dei Ministeri sopraindicati;
- d) di due rappresentanti dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

La composizione della Commissione è integrata con l'inclusione di un segretario, senza diritto a voto, scelto tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro e nominato con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Al presidente, ai membri ed al segretario della Commissione predetta spettano i com-

pensi previsti per il comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.

Le deliberazioni della Commissione debbono essere adottate con la presenza del presidente e di almeno quattro membri, dei quali il magistrato della Corte dei conti, il rappresentante del Ministero del tesoro e uno dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

Le deliberazioni della Commissione non sono soggette a gravame ».

Passiamo, ora, all'articolo 5, che riguarda la spesa. Naturalmente, avendo adottato il criterio di compenso già deliberato dalla nostra Commissione, anche per questo articolo dobbiamo tornare alla formulazione originaria, che è la seguente:

«Alla copertura del maggiore onere di lire 1.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 630 dello stato di previsione del Minitero del tesoro per l'esercizio 1956-57.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio».

TOZZI CONDIVI, Relatore. Per quanto riguarda l'articolo 5, poiché l'articolo stesso approvato dal Senato contempla una spesa di lire 100 mila mentre la spesa stessa è ora portata a lire 1.500.000, ritengo che la variazione debba essere sottoposta alla Commissione Finanze e tesoro.

PRESIDENTE. Onorevole Tozzi Condivi, non posso aderire alla sua interpretazione, sia perché la cifra di 1.500.000 lire era già stata da noi approvata sanza alcuna obiezione da parte della Commissione Finanze e tesoro, sia perché attualmente il provvedimento in esame non è deferito per il parere alla Commissione IV stessa. Del resto il rappresentante del Ministero del tesoro ci ha dichiarato che la copertuta è garantita in ogni caso.

TOZZI CONDIVI. Rimango del mio avviso che desidero sia consacrato agli atti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo nel testo di cui ho già dato lettura.

 $(E \ approvato).$ 

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Stanziamento del contributo statale a favore del Fondo nazionale del soccorso invernale 1955-56 ». (2352):

Presenti e votanti			. 29
Maggioranza			. 15
Voti favorevoli			27
Voti contrari .			2
(La Commissione appr	roi	(a)	

## e della seguente proposta di legge:

Secreto e Castellarin: « Aggiunte e modifiche alla legge 10 marzo 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti ». (2137B):

							•		,
$\mathbf{Presenti}$									29
${f V}{ m otanti}$									28
Astenuto									1
Maggiora	nza	a.							15
Voti f	ave	$\mathbf{r}\epsilon$	ve	oli				2	23
$\mathbf{V}$ oti c	ont	$\mathbf{r}$ a	ri						5
(La Commis	sio	ne	a	pp	ro	va	).		

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Angelucci Mario, Antoniozzi, Berlinguer, Bernieri, Borellini Gina, Bubbio, Calandrone Giacomo, Caprara, Delcroix, Elkan, Gaspari, Gianquinto, Giraudo, Gullo, Jacometti, Lucifredi, Luzzatto, Manzini, Marazza, Pelosi, Pertini, Ravera Camilla, Schiavetti, Secreto, Tarozzi, Tozzi Condivi, Valandro Gigliola, Viviani Luciana.

Si è astenuto (sulla proposta di legge n. 2137-B):

Delcroix.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Francesco Cosentino

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI